

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1952

(77<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari » (N. 1685-Urgenza):

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| PRESIDENTE . . . . .                | Pag. 807 e 810 |
| DI ROCCO, <i>relatore</i> . . . . . | 808 e 809      |
| PIEMONTE . . . . .                  | 808 e 809      |
| CARELLI . . . . .                   | 808            |
| MENGGHI . . . . .                   | 809            |

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Parri, Piemonte, Ri-

stori, Rocco, Salomone, Spezzano, Tripepi e Zannerini.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari » (N. 1685-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari ».

Come i colleghi ricorderanno, per lo studio e la rielaborazione delle tariffe stabilite negli allegati A e B di cui all'articolo unico del presente disegno di legge, fu nominata nella riunione del 27 settembre 1951 una Sottocommissione, composta dai senatori Di Rocco, relatore, Braschi, Carelli, Milillo e Spezzano. Questa Sottocommissione, nella riunione del 6 dicembre 1951, presentò le sue proposte di modificazioni limitatamente, però, all'allegato A, ossia alle tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi, riservandosi di presentare, in una successiva riunione, le sue proposte di modificazioni all'allegato B concernente le tariffe per le prestazioni professionali dei periti agrari. La Commissione nell'anzidetta riunione del 6 dicembre 1951 approvò l'allegato A nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ora non resta che esaminare l'allegato B, relativo alle tariffe per le prestazioni dei periti agrari, nel testo che la Sottocommissione, giunta al termine dei suoi lavori, propone nella riunione

odierna. Possiamo, pertanto, riprendere la discussione di questo disegno di legge.

DI ROCCO, *relatore*. Come ha annunciato l'onorevole Presidente, la Sottocommissione ha ormai espletato i suoi lavori relativi all'allegato B concernente le tariffe per le prestazioni professionali dei periti agrari. Anche per queste tariffe la Sottocommissione si è trovata di fronte all'esigenza di reperire una misura di aumento tale da soddisfare i *desiderata* della categoria in questione. Com'è noto le tariffe professionali dei periti agrari, così come quelle degli agronomi, erano state stabilite in epoca ormai molto lontana, senza tener conto delle tariffe di altre categorie affini, ad esempio, quella dei geometri. La Commissione pertanto ha cercato di adeguare i compensi dei periti agrari a quelli fissati per i geometri, in considerazione del fatto che, per quanto le mansioni professionali degli appartenenti a queste due categorie non siano sempre identiche, esse, tuttavia, sono spesso analoghe, talvolta anche uguali.

La Sottocommissione avrebbe anche desiderato che fra le tariffe dei periti agrari e quelle degli agronomi fosse adottato lo stesso rapporto esistente tra le tariffe dei geometri e quelle degli ingegneri: non essendo stato agevole raggiungere questo fine, la Sottocommissione ha seguito una via di compromesso, cioè ha elevato le tariffe professionali dei periti agrari in misura tale che esse non fossero in ogni caso inferiori a quelle dei geometri.

Oltre alle modificazioni proposte concernenti l'adeguamento delle tariffe dei periti agrari rispetto a quelle dei geometri, la Sottocommissione ha ritenuto anche di proporre altre modificazioni e di aggiungere al testo dell'allegato B alcuni articoli, analogamente a quanto era stato fatto per l'allegato A relativo alle tariffe professionali degli agronomi, allo scopo di disciplinare e regolare talune ipotesi che la legge precedente non prevedeva. Per questo motivo si propone di modificare l'articolo 56, concernente le competenze dovute per i viaggi che i periti agrari possono essere costretti a compiere in dipendenza di qualche incarico ricevuto. Era strano, infatti, che mentre in taluni casi ai geometri era consentito, ad esempio, di viaggiare in prima classe, tale privilegio non venisse riconosciuto an-

che ai periti agrari. Analogamente, le vecchie tariffe nulla dicevano in merito alle eventuali controversie che potevano sorgere tra professionista e committente, e pertanto la Sottocommissione, confortemente a quanto aveva già proposto per i dottori agronomi, ha aggiunto al testo dell'allegato B alcune disposizioni contenute in nuovi articoli, e cioè negli articoli 57, 58, 59 e 60, nei quali si disciplina appunto, per così dire, il contenzioso, cioè le eventuali controversie che dovessero intervenire tra il perito agrario e il committente.

La Sottocommissione infine non ha ritenuto di proporre altre modificazioni alle tariffe dei periti agrari, le quali non hanno subito dunque una rielaborazione così profonda come quella a cui sono state sottoposte le tariffe degli agronomi. In ogni modo il testo proposto delle tariffe di cui all'allegato B può considerarsi meglio adeguato ai tempi attuali e soprattutto conforme alla dignità di una categoria professionale così benemerita come quella dei periti agrari.

PIEMONTE. Desidererei avere un chiarimento. Da parte di alcuni appartenenti alla categoria dei periti agrari mi è stato espresso il desiderio che, per taluni compensi, si venisse ad adottare una misura superiore a quella prevista per i compensi spettanti ai geometri. Vorrei quindi sapere se è stato possibile soddisfare questa aspirazione della categoria interessata.

CARELLI. Per quanto la Sottocommissione, della quale io ho fatto parte, si sia resa pienamente conto della necessità di valorizzare la categoria dei periti agrari, non si è potuto, tuttavia, giungere a tal punto da superare, in favore di essa, alcuni limiti che sono apparsi invalicabili. Ecco perchè, senatore Piemonte, la Sottocommissione ha ritenuto di contenere gli aumenti proposti entro limiti che senz'altro possono definirsi ragionevoli e accettabili. È vero che i periti agrari hanno espresso il desiderio che gli aumenti da apportare alle loro tariffe dovessero superare quelli delle tariffe dei geometri; ora, però, noi, se non possiamo considerare la categoria dei periti agrari inferiore a quella dei geometri, non possiamo neanche ammettere il concetto opposto, nell'interesse stesso della categoria dei periti agrari. A nostro avviso, dunque, è op-

portuno, anzi necessario, che i periti agrari, se vogliono veramente esplicare la loro opera in modo efficace, debbano contenere le loro richieste, per lo meno entro i limiti delle richieste dei geometri. Ed è a questo criterio appunto che la Sottocommissione si è ispirata.

PIEMONTE. La mia domanda era mossa esclusivamente dal desiderio di sapere se le tariffe dei periti agrari erano state conguagliate a quelle dei geometri. Poichè le parole ora pronunciate dal senatore Carelli mi danno affidamento in questo senso, non posso che prenderne atto, dichiarandomi soddisfatto.

MENGHI. Sono stato testè informato che la Sottocommissione ed il relatore hanno avuto contatti con i rappresentanti del sindacato di categoria, come a me pareva opportuno che avvenisse. Tuttavia, nonostante questi contatti, la Sottocommissione ha creduto di giungere, in taluni casi, a conclusioni difformi dai desiderata espressi dal sindacato di categoria. Ora, faccio presente che, sia per gli avvocati, come per gli ingegneri, i medici ecc., le tariffe sono state sempre stabilite d'accordo con i sindacati di categoria. Prego, quindi, l'onorevole Presidente di fare in modo che anche in questo caso le proposte della Sottocommissione possano essere sottoposte all'esame del sindacato, in quanto mi sembra augurabile che si giunga alla redazione definitiva delle tariffe dei periti agrari d'accordo con il sindacato stesso. Ciò considerato, faccio istanza perchè la Sottocommissione esamini, insieme ai rappresentanti del sindacato di categoria, le sue proposte relative all'aumento delle tariffe professionali dei periti agrari per giungere ad un accordo definitivo con gli interessati stessi.

DI ROCCO, *relatore*. Ho ricevuto anch'io un notiziario della Federazione nazionale dei periti agrari che, a quanto pare, è stato inviato anche ad altri componenti della Commissione. In effetti, quei contatti con l'Associazione dei periti agrari, ai quali ha accennato il senatore Menghi, sono avvenuti, ed in tale sede abbiamo discusso le tariffe, tabella per tabella. Naturalmente, non tutte le proposte della Associazione sono apparse, ai componenti della Sottocommissione, tali da poter essere accettate integralmente. Del resto, in quel notiziario già da me accennato, gli stessi rappresentanti della categoria affermando che « in numerose sedute

con il relatore del disegno di legge — e quindi essi riconoscono che i contatti non solo ci sono stati, ma sono stati anche numerosi — si è riuscito ad ottenere un accordo di massima che in buona parte migliora le proposte » della Sottocommissione. Rimase un punto in sospeso sul quale non fu possibile raggiungere un accordo: gli onorari delle vacanze, che la Federazione voleva nella misura di 420 lire orarie e che la Sottocommissione propose e propone nella misura di 320 lire, corrispondente alla tabella dei geometri.

In realtà, i rappresentanti della categoria interessata avrebbero voluto sostenere il principio di applicare per i periti agrari le stesse tariffe adottate per i dottori agronomi, diminuite del 20 per cento. Questa percentuale del 20 per cento era piuttosto empirica, nè si vedeva perchè non dovesse essere fissata una percentuale del 30 o 25 per cento. In ogni caso, come si diceva in una lettera a me diretta dal Presidente dell'ordine, le tariffe non dovevano essere inferiori a quelle dei geometri. Ora, era molto difficile venire incontro a tali proposte, perchè i compiti del dottore agronomo non sono sempre e perfettamente identici a quelli del perito agrario, e gli stessi scaglioni previsti per quei lavori che, anzichè a tempo, sono valutati a percentuale o in relazione all'estensione, in talune parti variano sensibilmente: tuttavia la Sottocommissione ha potuto calcolare che, relativamente ai compensi fissati per i periti agrari, si giunge talvolta ad una diminuzione, sui compensi previsti per gli agronomi, che si aggira proprio attorno al 20 per cento. In sostanza, si può dire che generalmente la direttiva fondamentale sulla quale gli interessati desideravano che la Sottocommissione si muovesse, è stata seguita.

Rimane il punto più importante, che senza dubbio è quello delle vacanze. A tale proposito debbo tuttavia far presente che nella lettera inviata dal Presidente dell'Associazione si diceva che l'Associazione stessa non intendeva assolutamente richiedere un completo rimaneggiamento del disegno di legge e che essa sarebbe rimasta soddisfatta se si fossero seguite quelle direttive di massima alle quali ho già accennato e che in effetti sono state seguite, ciò perchè in ogni caso, ed io condivido tale punto di vista, non sarebbe stato oppor-

tuno suscitare polemiche o proteste da parte di altre categorie.

Ora, se si pensa che il punto fondamentale è quello delle vacanze, occorre tener presente che i geometri percepiscono per ogni ora 320 lire. Noi abbiamo adottato per i periti agrari la stessa misura. Ritengo quindi che la categoria possa ritenersi soddisfatta.

PRESIDENTE. Mi pare che dalle affermazioni del relatore risulti chiaramente che il giusto desiderio espresso dal senatore Menghi, è stato, per quanto possibile, soddisfatto.

Poichè nessun altro domanda di parlare passiamo all'esame dell'allegato B, nel testo proposto dalla Sottocommissione, relativo alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti agrari, di cui do lettura:

ALLEGATO B.

## TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PERITI AGRARI

### PARTE I.

#### PRIMA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO.

##### Art. 1.

A questa prima categoria appartengono tutte le operazioni la cui valutazione deve essere fatta in base al tempo impiegato per compierle.

La liquidazione delle relative competenze è commisurata al tempo occorso per assolvere il mandato.

##### Art. 2.

Sono computati in relazione al tempo gli onorari spettanti:

- a) per visite agrarie;
- b) per lavori al tavolo, calcoli, relazioni, riduzioni e riproduzione di disegni, di mappe, ecc.;
- c) per stima di miglioramenti e peggioramenti agrari;
- d) per determinazioni di componenti del terreno, di prodotti agricoli, zootecnici e loro derivati;
- e) per conti colturali;
- f) per progetti di rotazioni agrarie;
- g) per giuramenti e depositi di perizie giudiziali;
- h) per accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti, collazionatura di atti e copie;
- i) per esame di pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, ecc. e assistenza relativa;
- l) per sopralluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);
- m) per impianto di contabilità agrarie e per lavori contabili, esclusa però la tenuta continuativa e ordinaria della contabilità di una azienda;
- n) in genere per tutti i lavori che possono essere valutati soltanto in relazione al tempo impiegato per compierli.

##### Art. 3.

Per le operazioni suddette spetta al perito agrario l'onorario di lire 320 per ogni vacanza di un'ora. Il numero delle vacanze giornaliere s'intende fissato in otto.

Nel caso in cui si riscontri la opportunità di aumentare il numero delle vacanze, quelle oltre l'ottava vengono compensate con l'aumento del 25 per cento.

In caso di particolare disagio, il compenso può essere aumentato in misura non superiore al 40 per cento.

#### Art. 4.

Le vacanze incominciate si calcolano per intero.

Nel calcolo delle vacanze va compreso anche il tempo occorrente per portarsi sul posto e quello per il ritorno in residenza, nonchè il tempo comunque perduto per cause non dipendenti dal perito agrario.

Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacanza, il compenso è di lire 600.

Trattandosi di semplice consulto verbale o di breve conferenza nel proprio studio su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a lire 300.

### SECONDA CATEGORIA

#### COMPETENZE VALUTATE SECONDO QUOTE PERCENTUALI.

#### Art. 5.

A questa categoria appartengono le prestazioni il cui compenso si riferisce e si proporziona al valore della cosa trattata.

#### SEZIONE I.

#### CONSULENZA E CURATELA DI AZIENDE AGRICOLE E AGRICOLA-INDUSTRIALI

#### Art. 6.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti dei periti agrari che esplichino, in maniera continuativa ed esclusiva, la propria attività presso un'azienda agricola o similare.

#### Art. 7.

Il perito agrario al quale sia affidata la consulenza di un'azienda agricola o agricolo-industriale per tutto l'insieme delle attività produttive che si attuano nell'azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente:

#### Tabella I.

|  |              |
|--|--------------|
| il 3 % sulla produzione lorda fino a . . . . . | L. 2.000.000 |
| il 2,50 % sul di più sino a . . . . .          | 4.000.000    |
| il 2 % sul di più sino a . . . . .             | 8.000.000    |
| l'1,5 % oltre le . . . . .                     | 8.000.000    |

Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, le prestazioni che implicino progetti, interventi in causa, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività oggetto della consulenza del perito agrario.

Art. 8.

La consulenza limitata a talune attività dell'azienda, viene compensata a discrezione.

Art. 9.

La consulenza saltuaria, cioè limitata a talune prestazioni professionali del perito agrario, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse, con opportuna riduzione.

Art. 10.

La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonché per l'affittanza mista per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 11.

L'opera professionale prestata da un perito agrario per curatela di aziende, viene compensata a norma delle tariffe stabilite per le singole prestazioni che vengono appunto richieste al perito agrario.

Art. 12.

Nelle amministrazioni relative a sequesti, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del perito agrario va computato in ragione del tempo e in via discrezionale. Tutte le prestazioni attinenti vanno compensate a norma delle rispettive tariffe.

Art. 13.

Ai periti agrari specializzati (in enotecnica, elaiotecnica, orti-frutticoltura e giardinaggio, zootecnica e caseificio, economia montana, ecc.) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale dell'interessenza e l'onorario fisso annuo possono essere congruamente aumentati a seconda della importanza dell'azienda.

Art. 14.

Congruo aumento nella misura dei compensi spetta al perito agrario che espliciti la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle comunque poste in località disagiate o di difficili condizioni igieniche ed economiche.

## SEZIONE II.

## STIMA DI FONDI RUSTICI.

## Art. 15.

Per le operazioni di stima del valore di beni mobili e immobili, spettano al perito agrario gli onorari specificati nella seguente:

Tabella II.

| VALORE STIMATO   | Stime<br>analitiche | Stime<br>sintetiche | Stime<br>sommarie |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | %                   | %                   | %                 |
| Sino a . . . . . L. 750.000                            | a vacanza           |                     |                   |
| Per valori superiori a L. 750.000 e sino a » 1.500.000 | 1,20                | 0,80                | 0,60              |
| sul di più sino a . . . . . » 3.000.000                | 1,00                | 0,50                | 0,50              |
| » » . . . . . » 7.500.000                              | 0,80                | 0,35                | 0,30              |
| » » . . . . . » 15.000.000                             | 0,60                | 0,25                | 0,20              |
| » » . . . . . » 30.000.000                             | 0,40                | 0,20                | 0,15              |
| oltre le . . . . . » 30.000.000                        | 0,30                | 0,18                | 0,10              |

Per stime analitiche s'intendono quelle risultanti da particolareggiati rilievi e conteggi e dalla integrale considerazione dei vari elementi influenti sul reddito e sul valore del bene stimato. Esse devono essere corredate da relazione motivata e da dettagliata descrizione.

Per stime sintetiche s'intendono quelle che risultano dal conteggio dei principali elementi influenti sul valore. Esso sono corredate da una relazione sintetica del risultato.

Per stime sommarie s'intendono quelle che esprimono soltanto un semplice parere sul valore commerciale dei fondi rustici.

## Art. 16.

I disegni dei fabbricati e degli altri manufatti uniti alle stime, richiesti dal committente, vanno compensati a parte.

Vanno compensate analogamente a parte le operazioni speciali che occorrono per la verifica dei confini, il frazionamento della superficie, le misurazioni degli appezzamenti e per quant'altro sia necessario determinare ai fini dell'accertamento della proprietà.

## Art. 17.

Per l'estimo dei boschi, comprese le operazioni di numerazione e cubatura delle piante, spetta al perito agrario un compenso pari al 4 per cento sul valore stimato.



Qualora l'entità dell'operazione non superi il valore di lire 150.000, o l'apprezzamento presenti particolari difficoltà, la retribuzione può essere calcolata anche in base al tempo impiegato.

Per l'estimo fatto col metodo delle aree di saggio, il compenso va calcolato in ragione del 2 per sul valore.

#### Art. 18.

Le stime per determinare il valore locativo degli immobili sono compensate con una percentuale corrispondente al 4 per cento del canone annuo sino a lire 300.000, al 3 per cento sul di più sino a lire 750.000, al 2 per cento sul di più sino a lire 3.000.000, all'1 per cento sul di più oltre le lire 3.000.000.

Al perito agrario sono inoltre dovuti equi compensi a vacanze per eventuali rilievi, indirizzi, suggerimenti su condizioni di contratto.

#### Art. 19.

Nei terreni situati in colle o in monte, o dove si riscontra eccessivo frazionamento della proprietà ed accentuata diversità delle colture, le competenze del perito agrario possono essere aumentate in misura non superiore al 50 per cento oltre le normali tariffe.

#### Art. 20.

Per le stime attinenti alle industrie agrarie (enologia, oleificio, caseificio, ecc.) le competenze indicate nella Tabella II possono essere aumentate in misura non superiore al 20 per cento.

### SEZIONE III.

#### STIMA DI SCORTE.

#### Art. 21.

I compensi relativi alle stime di scorte sono determinati secondo la seguente tabella, salvo eventuali modificazioni che potessero essere stabilite sulla base di consuetudini locali.

Tabella III.

| VALORE STIMATO   | Scorte vive   | Scorte morte  | Scorte in terra e frutti pendenti |
|--|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Sino a . . . . . L. 300.000                                    | a discrezione | a discrezione | a discrezione                     |
| Per valori superiori a L. 300.000 e sino a . . . . . » 750.000 | 0,40 %        | 0,60 %        | 1,45 %                            |
| sul di più sino a . . . . . » 1.500.000                        | 0,35 %        | 0,55 %        | 1,00 %                            |
| » » . . . . . » 3.000.000                                      | 0,30 %        | 0,50 %        | 0,75 %                            |
| oltre le . . . . . » 3.000.000                                 | 0,25 %        | 0,45 %        | 0,55 %                            |

## SEZIONE IV.

## STIME DEI TABACCHI E LAVORI SULLA TECNICA DEI TABACCHI.

## Art. 22.

Per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, per conto di privati, spetta al perito agrario un compenso di lire 210 per ogni quintale o frazione di quintale periziato, lordo indivisibile; se il tabacco è invece lavorato, il compenso si eleva a lire 300 per quintale, lordo indivisibile, esclusi i frasami.

Per la direzione tecnica, comprendente l'acquisto, l'assistenza tecnica, la classifica e la vendita allo Stato, il compenso minimo sarà, per i primi cento quintali introdotti in magazzino, del 3 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia e del 2 per cento sulla eccedenza. Se la direzione tecnica è saltuaria, il compenso minimo si ridurrà al 2 per cento per i primi cento quintali ed all'1,50 per cento sull'eccedenza.

Le visite saltuarie e le consultazioni tecniche saranno compensate con lire 6.000 al giorno, oltre quanto è stabilito nella parte seconda della presente tariffa professionale.

Per la rappresentanza del concessionario innanzi alla Commissione di perizia, il compenso minimo sarà di lire 30.000, per partite sino a cento quintali di tabacco; per le quantità eccedenti spetterà il 0,25 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia.

Per gli arbitrati, in tutte le controversie, per ogni partita, il compenso minimo sarà di lire 3.000 sino a quintali cinque di tabacco; di lire 600 a quintale per quintali sei a quintali dieci; di lire 450 per l'eccedenza sino a quintali 25; di lire 360 a quintale per le eccedenze sino a 50 quintali e di lire 300 a quintale per tutte le altre eccedenze, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

## SEZIONE V.

## STIMA DI DANNI.

## Art. 23.

Nel caso di danni determinati da incendi su fabbricati rurali, attrezzi e mobilio, merci e derrate, frutti pendenti, prodotti in magazzino o sull'aia, ecc., gli onorari per la stima fatta in contraddittorio con gli agenti della Società di assicurazione vanno calcolati a tariffa percentuale sul valore del danno stimato (indipendentemente dalla misura della liquidazione fatta dalla Società assicuratrice), secondo la seguente:

Tabella IV.

| VALORE STIMATO              |             | Compenso<br>% |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Sino a . . . . .            | L. 150.000  | a vacanze     |
| sul di più sino a . . . . . | » 300.000   | 2,00          |
| » » . . . . .               | » 750.000   | 1,50          |
| » » . . . . .               | » 1.500.000 | 1,25          |
| » » . . . . .               | » 3.000.000 | 1,00          |
| oltre le. . . . .           | » 3.000.000 | 0,75          |

## Art. 24.

Per danni subiti dalla grandine, l'onorario del perito agrario va computato a vacanze o, comunque, con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato.

## Art. 25.

Le stime per danni cagionati da trascurata coltura, da inadempienza degli obblighi contrattuali, da malattie crittogamiche, da pascolo abusivo, da inondazioni, da emanazioni gassose di stabilimenti e in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli 21 e 22, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente può assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le lire 750.000.

Per somme maggiori, gli onorari del perito agrario sono calcolati nella misura a percentuale fissata nella seguente:

Tabella V.

| VALORE STIMATO                         |           | Compenso |
|--|-----------|----------|
|  |           | %        |
| Oltre lire 750.000 sino a . . . . . L. | 1.500.000 | 3,00     |
| sul di più sino a . . . . . »          | 3.000.000 | 2,00     |
| » » . . . . . »                        | 6.000.000 | 1,50     |
| oltre le. . . . . »                    | 6.000.000 | 1,00     |

## Art. 26.

Quando il perito agrario si limita alla semplice constatazione del danno e dell'inadempienza, il compenso va computato a vacanze.

## Art. 27.

I lavori accessori (rilievi, disegni e quanto altro occorra per l'espletamento dell'incarico) vanno compensati a parte, a norma delle rispettive tariffe.

## SEZIONE VI.

## ARBITRATI.

## Art. 28.

Se la natura della questione sottoposta all'arbitrato è tale che da esso non emerge un valore, spetta al perito agrario un compenso discrezionale.

In caso diverso, l'onorario va computato in base alle percentuali indicate nella seguente :

Tabella VI.

| VALORE CONTROVERSO          |              | Compenso<br>% |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Sino a. . . . .             | L. 1.500.000 | 2,00          |
| sul di più sino a . . . . . | » 3.000.000  | 1,50          |
| » » . . . . .               | » 7.500.000  | 1,00          |
| » » . . . . .               | » 15.000.000 | 0,75          |
| oltre le. . . . .           | » 15.000.000 | 0,50          |

## Art. 29.

Sono dovuti a parte e calcolati secondo le rispettive tariffe, i compensi per eventuali operazioni occorse per l'arbitraggio (planimetrie, ecc.).

## SEZIONE VII.

ASSISTENZA E VIGILANZA A LAVORI DI TRASFORMAZIONE FONDARIA.

## Art. 30.

L'assistenza e la vigilanza di lavori relativi a rimboschimenti e piantagioni, impianti di colture speciali, prosciugamenti, colmate, sistemazioni in piano e in monte, irrigazione, strade e fabbricati rurali, appoderamenti, ordinamenti, riordinamenti e trasformazioni di aziende agricole, agricolo-industriali e forestali, vanno compensati discrezionalmente in rapporto al beneficio fondiario che potrà ritrarsi dalla esecuzione dei lavori e alla difficoltà e importanza delle opere.

In ogni caso l'onorario dovuto al perito agrario per le operazioni di cui sopra non può essere inferiore a quello indicato nella seguente :

Tabella VII.

| IMPORTO DEI LAVORI          |             | Compenso per<br>assistenza ai lavori<br>% |
|-----------------------------|-------------|---|
| Sino a. . . . .             | L. 300.000  | 3,00                                      |
| sul di più sino a . . . . . | » 750.000   | 2,50                                      |
| » » . . . . .               | » 1.500.000 | 1,80                                      |
| » » . . . . .               | » 3.000.000 | 1,70                                      |
| » » . . . . .               | » 7.500.000 | 1,50                                      |
| oltre le. . . . .           | » 7.500.000 | 1,00                                      |

Gli onorari per eventuali rilievi, disegni, ecc., sono dovuti a parte e vanno calcolati a norma delle rispettive tariffe.

## TERZA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE  
DEL LAVORO COMPIUTO

## Art. 31.

A questa categoria vengono assegnate le prestazioni i cui compensi trovano equa valutazione nella estensione del lavoro compiuto.

## SEZIONE I.

## DIVISIONI.

## Art. 32.

Quando al lavoro di stima vengano abbinate operazioni di divisione di fondi rustici, formazione di quote, ecc., spetta al perito agrario un maggior compenso in misura non superiore al 30 per cento di quello stabilito per le stime analitiche, in proporzione della difficoltà, importanza ed entità dei lavori compiuti.

## Art. 33.

Il progetto di divisione di un fondo rustico o di un asse immobiliare comprende:

- a) la relazione tecnica concernente i criteri seguiti nella divisione, la descrizione dettagliata delle singole quote con la indicazione precisa degli elementi necessari alla loro identificazione e la determinazione del valore degli immobili;
- b) la planimetria dei beni divisi, in cui devono essere chiaramente segnate tutte le quote numeriche generali e particolari;
- c) lo schizzo dimostrativo dei fabbricati eventualmente divisi, la planimetria e la sezione degli stessi quando queste siano necessarie o richieste;
- d) il tipo di frazionamento catastale.

## Art. 34.

Quando la stima analitica o la stima sommaria deve servire di base per divisioni patrimoniali e si procede perciò a preparazione di bilanci, formazione di lotti e assegnazione di quote, le competenze riportate nella Tabella II vengono aumentate dell'8 per cento per ogni quota di assegnazione.

## Art. 35.

Il progettista ha l'obbligo di assistere all'istrumento divisionale per fornire gli eventuali chiarimenti e gli spetta per tale assistenza un compenso a vacanze.

## Art. 36.

Le eventuali operazioni di confinazione richieste espressamente dal committente durante le operazioni di divisione, vanno compensate a parte, a vacanze.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito agrario, vanno compensati a parte, a vacanze.

## Art. 37.

L'opera del perito agrario incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., va compensata a vacanze.

## Art. 38.

I rilievi geometrici e i disegni di piante sono compensati con somme fisse per ciascun ettaro, proporzionate al grado di precisione richiesto.

Il rilievo deve comprendere i confini di proprietà, le linee di divisione fra le particelle di diversa natura e coltura, i fabbricati, le vie, i corsi e gli specchi d'acqua, le scarpate e tutti quei particolari che si possono rappresentare nel grafico in relazione alla scala adottata.

I compensi per ogni ettaro sono riportati nella seguente:

Tabella VIII.

| SUPERFICIE                                   | COMPENSO          |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Scala<br>1 : 1000 | Scala<br>1 : 2000 | Scala<br>1 : 5000 |
| Sino Ha. 15 . . . . .                        | a vacazione       |                   |                   |
| Da oltre 15 sino ettari 25 per ognuno . . L. | 900               | 750               | 600               |
| sul di più » » 50 » » . . »                  | 750               | 600               | 450               |
| » » » 100 » » . . »                          | 600               | 450               | 300               |
| » » oltre » 100 » » . . »                    | 450               | 300               | 150               |

Se oltre al rilievo e al disegno planimetrici sono richiesti anche il rilievo e il disegno altimetrici, le competenze di cui alla precedente tabella vengono aumentate del 50 per cento.

Il computo della superficie dei singoli appezzamenti è valutato a tempo.

## Art. 39.

Quando il perito agrario si limita a rilevare punto di controllo in riferimento a planimetrie già esistenti, i compensi fissati nella Tabella VIII vanno ridotti del 50 per cento.

## Art. 40.

Per la sola misurazione delle aree senza traduzione in grafico, i compensi per ettaro devono corrispondere al 40 per cento di quelli fissati nella Tabella VIII.

## Art. 41.

Quando si tratta di rilevare e disegnare il solo perimetro dei fondi rustici, sono dovute competenze in misura pari alla metà di quelle stabilite per il rilievo completo.

## Art. 42.

Per terreni molto ingombri, frastagliati, attraversati da strade e corsi d'acqua, divisi da diverse proprietà e colture, oppure incolti e a forte pendio, i compensi fissati nella Tabella VIII possono essere aumentati in misura non superiore al 40 per cento.

Per terreni boscosi, paludosi, molto frastagliati e frazionati, i compensi della Tabella VIII possono essere aumentati in misura non superiore al 50 per cento.

## SEZIONE II.

## CONSEGNA, RICONSEGNA E RELATIVI BILANCI E LIQUIDAZIONI PER TRAPASSI DI BENI RURALI.

## Art. 43.

Le competenze per la consegna di beni rurali senza determinazione di valori sono calcolate a vacanze qualora la superficie dell'azienda non raggiunga gli ettari 20.

Per superfici superiori viene applicata la seguente:

Tabella IX.

| SUPERFICIE                             | COMPENSO        |
|--|-----------------|
| Da ettari 20 a 50 . . . . .            | L. 550 a ettaro |
| sul di più sino a . . . . . ettari 150 | » 400 »         |
| sul di più sino a . . . . . » 500      | » 300 »         |
| oltre gli . . . . . » 500              | » 200 »         |

Tale compenso può essere ridotto del 20 per cento per terreni sprovvisti di soprasuoli o con soprasuolo scarso, ed essere aumentato nella misura massima del 40 per cento per terreni molto alberati, a colture industriali e dotati di scorte vive e morte di cospicuo valore.

## Art. 44.

La consegna e la riconsegna a valore delle scorte e frutti pendenti vanno compensate in base al valore di stima e a norma della Tabella III ridotta del 20 per cento.

La consegna e la riconsegna fatte per quantità e numero e non a valore, vanno compensate a discrezione.

## Art. 45.

È sempre dovuta dal perito agrario la relazione dell'inventario di consistenza dei terreni, delle piantagioni, dei fabbricati, delle scorte, ecc. Gli eventuali rilievi planimetrici vanno invece compensati a parte, a norma delle rispettive tariffe.

## Art. 46.

I compensi stabiliti nella Tabella IX presuppongono che l'inventario di consegna sia redatto sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece l'inventario viene impostato *ex-novo*, i compensi di cui alla Tabella IX vanno aumentati del 30 per cento.

## Art. 47.

Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di una amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando già esistano le precedenti consegne con pianta dimostrative), sono compensate con  $\frac{3}{5}$  degli onorari stabiliti per le consegne.

Quando però si tratta della scadenza di un contratto di locazione e il perito agrario sia incaricato di compilare anche la liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e di credito, spetta ad esso, oltre agli onorari sopradetti, un compenso pari al 2 per cento del totale dei debiti e dei crediti sino a lire 600.000, all'1 per cento sull'eccedenza, oppure un compenso discrezionale a seconda dell'importanza e delicatezza dell'operazione.

## Art. 48.

Nel caso di consegna e riconsegna fatte contemporaneamente, il compenso complessivo corrisponderà a  $\frac{6}{5}$  di quello normale, da attribuirsi per  $\frac{2}{5}$  alla riconsegna e per  $\frac{4}{5}$  alla nuova consegna.

Quando alla consegna di rinnovazione di contratto le piante dimostrative delle consegne precedenti non possono essere utilizzate, ne sarà compensato a parte l'aggiornamento.

## Art. 49.

Le operazioni di revisione dei bilanci o dei rendiconti di aziende agrarie, compiute allo scopo di fornire elementi per un migliore indirizzo tecnico da attuarsi nella azienda, vanno compensate discrezionalmente.



## Art. 50.

Per gli inventari di boschi di cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante di alto fusto, od anche quest'ultima operazione solamente, le competenze saranno calcolate a vacanze.

## Art. 51.

Nel caso in cui i fondi oggetto di consegna o riconsegna siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse e costituenti aziende diverse, la Tabella IX si applica ad ogni singola azienda e lotto.

## QUARTA CATEGORIA

## COMPETENZE VALUTATE A DISCREZIONE.

## Art. 52.

In questa categoria sono comprese le competenze la cui valutazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del perito agrario incaricato, nè in base al valore dell'oggetto della prestazione, in quanto tale valore difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al perito agrario deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza e delicatezza dell'incarico, dello studio della pratica, del tempo occorso, del valore della controversia e del risultato ottenuto.

## Art. 53.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza, che non siano necessariamente connesse ad un incarico delle precedenti categorie, quali:

a) stipulazione di compromessi, convenzioni di servitù, transazioni, denunce di successione, permuta, cessioni, preliminari di compra-vendita, assistenza per la conclusione di affari e di contratti agrari;

b) inchieste e ricerche agricole e agricolo-industriali; confronti di diversi sistemi di produzione; intervento a sessioni e a congressi; giudizi, accertamenti, pareri e consultazioni riguardanti in genere la coltivazione, la utilizzazione o il commercio delle piante agrarie e dei loro prodotti.

Le eventuali prestazioni professionali di ordine generale (rilievi, stime, ecc.) vengono compensate a parte, a norma delle rispettive tariffe.

**PARTE II.****Diritti fissi, indennità e rimborsi di spese.**

## Art. 54.

Al perito agrario è sempre dovuto, per copie di relazioni tecniche, progetti, preventivi, collaudi, ecc. (emesse oltre l'originale), il rimborso delle spese di scritturazione secondo i prezzi correnti.

In caso di copie autentiche spetta inoltre al perito agrario un diritto fisso minimo di lire 300, che può essere congruamente aumentato per operazioni di rilevante importanza.

## Art. 55.

Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di lire 1.050 per una intera giornata, di lire 600 per mezza giornata e di lire 600 per ogni pernottamento, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

## Art. 56.

È sempre dovuto al perito agrario il rimborso di ogni spesa sostenuta per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di assistenza. Parimenti è dovuto il rimborso di tutte le spese, inerenti alla operazione sostenuta, per corrispondenza, tasse, bolli, copie eliografiche, per disegni, consulti legali necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto, trasporti per via ordinaria, sia con autoveicoli sia con carrozze o cavalcature.

Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito agrario e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle Ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe sulle Ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Il lavoro di corrispondenza va compensato a parte, a discrezione.

**PARTE III.****Disposizioni finali.****Art. 57.**

Il perito agrario ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare, riterrà necessaria e durante il corso dei lavori avrà altresì il diritto ad acconti sino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari che gli spettano, secondo la presente tariffa professionale, per la parte del lavoro fino a quel punto eseguito.

Nel caso di giudizi arbitrali e peritali il perito agrario può chiedere il deposito integrale delle spese e onorari presunti.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa.

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese, al perito agrario compete sull'ammontare delle stesse l'interesse legale.

**Art. 58.**

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al perito agrario, sono soggette alla vigilanza e disciplina del Collegio al quale il perito agrario è iscritto.

Qualunque contestazione sull'apprezzamento delle operazioni del perito agrario, potrà essere rimessa al giudizio di un comitato di tre periti, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente nominato dal Collegio.

**Art. 59.**

La revisione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta alla Presidenza del Collegio competente per territorio, tanto da parte del perito agrario che dal committente i lavori.

Il Presidente del Collegio potrà delegare ad una Commissione di tre membri iscritti all'albo, l'esame delle specifiche presentate dal perito agrario istante o convenuto e l'espressione di un parere definitivo. Per tale parere sulla liquidazione, spettà al Collegio un compenso pari all'uno per cento sul totale della stessa.

**Art. 60.**

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e quant'altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per i diritti di proprietà intellettuale del perito agrario per brevetti, concessioni ottenute in proprio o simili che saranno da liquidare a parte a trattativa privata, caso per caso.

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

77<sup>a</sup> RIUNIONE (18 gennaio 1952)

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'allegato B nel testo di cui ora è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge. Di esso, nella riunione del 6 dicembre 1951, fu approvata soltanto la seguente prima parte: « Sono approvate le allegate tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi ». Resta quindi da mettere in votazione la seconda parte dell'articolo, e cioè le parole: « e dei periti agrari.

« Le predette tariffe si applicano in mancanza di diversa convenzione fra le parti interessate ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Metto ai voti l'articolo unico nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 10,40.